

DECISIONE (UE, Euratom) 2019/2209 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2019
recante modifica del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
- (2) Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno») ⁽¹⁾.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente.
- (4) In considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'allegato III del regolamento interno dovrebbe includere anche le cifre applicabili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2020.
- (6) A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applica alla Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

**CIFRE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE DELL'UNIONE E ALLA POPOLAZIONE DI CIASCUNO STATO
MEMBRO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOTAZIONE A MAGGIORANZA
QUALIFICATA IN SENO AL CONSIGLIO**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE e dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1° gennaio 2020 fino alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito o al 31 dicembre 2020, al più tardi, sono le seguenti:

Stato membro	Popolazione	Percentuale della popolazione dell'Unione
Germania	82 940 663	16,13
Francia	67 028 048	13,04
Regno Unito	66 647 112	12,96

⁽¹⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

Stato membro	Popolazione	Percentuale della popolazione dell'Unione
Italia	61 068 437	11,88
Spagna	46 934 632	9,13
Polonia	37 972 812	7,39
Romania	19 405 156	3,77
Paesi Bassi	17 423 013	3,39
Belgio	11 467 923	2,23
Grecia	10 722 287	2,09
Cechia	10 528 984	2,05
Portogallo	10 276 617	2,00
Svezia	10 243 000	1,99
Ungheria	9 772 756	1,90
Austria	8 842 000	1,72
Bulgaria	7 000 039	1,36
Danimarca	5 799 763	1,13
Finlandia	5 512 119	1,07
Slovacchia	5 450 421	1,06
Irlanda	4 904 240	0,95
Croazia	4 076 246	0,79
Lituania	2 794 184	0,54
Slovenia	2 080 908	0,40
Lettonia	1 919 968	0,37
Estonia	1 324 820	0,26
Cipro	875 898	0,17
Lussemburgo	612 179	0,12
Malta	493 559	0,10
UE 28	514 117 784	
Soglia (65 %)	334 176 560	

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE e dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito al 31 dicembre 2020 sono le seguenti:

Stato membro	Popolazione	Percentuale della popolazione dell'Unione
Germania	82 940 663	18,54
Francia	67 028 048	14,98
Italia	61 068 437	13,65
Spagna	46 934 632	10,49

Stato membro	Popolazione	Percentuale della popolazione dell'Unione
Polonia	37 972 812	8,49
Romania	19 405 156	4,34
Paesi Bassi	17 423 013	3,89
Belgio	11 467 923	2,56
Grecia	10 722 287	2,40
Cechia	10 528 984	2,35
Portogallo	10 276 617	2,30
Svezia	10 243 000	2,29
Ungheria	9 772 756	2,18
Austria	8 842 000	1,98
Bulgaria	7 000 039	1,56
Danimarca	5 799 763	1,30
Finlandia	5 512 119	1,23
Slovacchia	5 450 421	1,22
Irlanda	4 904 240	1,10
Croazia	4 076 246	0,91
Lituania	2 794 184	0,62
Slovenia	2 080 908	0,47
Lettonia	1 919 968	0,43
Estonia	1 324 820	0,30
Cipro	875 898	0,20
Lussemburgo	612 179	0,14
Malta	493 559	0,11»
UE 27	447 470 672	
Soglia (65 %)	290 855 937	

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
J. LEPPÄ